

## **L - I presupposti del riconoscimento**

In uno Stato di libertà, qual è quello fondato dalla nostra Costituzione, è consentita l'attività di associazioni che si propongano anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questo proposito sia perseguito con metodo democratico, mediante il libero dibattito e senza ricorso, diretto o indiretto, alla violenza.

Corte Cost., 16 luglio 1967, n. 114

Non può essere concesso il riconoscimento della personalità giuridica ad una fondazione che si proponga genericamente scopi di elevazione civica e morale della popolazione, con particolare riguardo ai giovani ed ai lavoratori.

Cons. Stato, 27 luglio 1979, n. 1228

Non può essere concesso il riconoscimento giuridico dell'associazione Centro italiano adozione internazionale, non avendo il costituendo ente una base patrimoniale sufficiente ad assicurare lo svolgimento dell'attività diretta a realizzare l'adozione di bambini stranieri, orfani o in stato di abbandono, da parte di famiglie italiane.

Cons. Stato, 24 novembre 1980, n. 569

Non può essere riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale Rangers d'Italia, sia per la genericità del propositosi fine della conservazione e protezione del mondo ecologico, sia per difetto di un fondo iniziale di dotazione, sufficiente a garantire lo svolgimento dell'attività associativa.

Cons. Stato, 16 aprile 1980, n. 257

La pubblica amministrazione, in sede di riconoscimento di una fondazione istituita per testamento, ha il potere-dovere di valutare la validità della disposizione testamentaria; pertanto, è illegittimo il provvedimento di riconoscimento emesso nel presupposto apodittico della validità e dell'efficacia della disposizione testamentaria o, comunque, della irrilevanza della contestazione della sua legittimità.

Cons. Stato, 16 maggio 1985, n. 189